



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1584/2021** promossa da:

X

rappresentata e difesa come in atti

ATTORE

contro

Y

rappresentata e difesa come in atti

CONVENUTO

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto**

Con atto di citazione ritualmente notificato X conveniva in giudizio Y  
al fine di essere risarcita di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali - da quantificarsi nella  
complessiva somma di euro 70.000,00, in conseguenza della pubblicazione su Instagram di diversi  
video-stories, a suo giudizio diffamatori.

Si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande dell'attrice in quanto i video  
oggetto di causa costituivano legittimo esercizio del diritto di critica.

Il giudice all'esito della scadenza dei termini per il deposito di memorie istruttorie, fissava l'udienza di  
precisazione delle conclusioni e riservata la causa in decisione.



Tutte le domande dell'attrice devono essere rigettate, perché le dichiarazioni diffuse dalla convenuta sulla piattaforma Instagram costituiscono legittima manifestazione del diritto di critica.

RG n. 1584/2021

Repert. n. 5274/2024 del 13/03/2024

Giova premettere che il diritto di critica si sostanzia nella manifestazione di un' " opinione meramente soggettiva ha per sua natura carattere congetturale , che non può per definizione pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica ( ex multi Cass. 49750/14) perché fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti (Cass. 7499/20).

La nozione di "critica", (Sez. V, Sent., (ud. 31/01/2019) 19-03-2019, n. 12180), quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo, anche con toni aspri e taglienti; la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione ed è un giudizio valutativo e come tale soggettivo e non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso".

La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi.

In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Austria ric. N. 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. N. 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).

In merito al rapporto tra diritto all'onore e diritto di critica, la stessa giurisprudenza ha più volte precisato che "posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniquale volta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato



dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Conseguenze che non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza" (Cass. 22.3.2012 n. 4545 e Cass. n.12420/08).

Ciò nonostante, il diritto di critica soggiace al limite della rilevanza sociale e della continenza verbale. Sicché tali limiti si ritengono superati, quando l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato (Cass. Sez. V, 14/04/2000); l'esercizio del diritto di critica esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Cass. Sez. I sent. n. 36045/14).

Essenziale ai fini del decidere è premettere il contesto nel quale sono state pronunciate le dichiarazioni oggetto di causa : X per quel che risulta dagli atti di causa è sceneggiatrice del programma Uomini e donne ( doc.1 ) e per sua stessa ammissione “ con ruolo apicale, si occupa della supervisione nella procedura di selezione dei concorrenti, del regolare andamento e funzionamento della trasmissione stessa, in totale costante sinergia, condivisione e coordinamento con la Redazione e con la conduttrice”( pag. 2 citazione ) ; F ha partecipato al reality Uomini e donne nel 2016 ( vedi pag. 2 citazione ), che è un dating show, dove i partecipanti condividono con gli spettatori le scelte e le strategie amorose nella ricerca dell'anima gemella.

Nelle video-stories del 02/11/2018, la convenuta dichiara: “ siamo stati invitati in trasmissione a parlare della nostra storia e noi, più che volentieri siamo andati a raccontare che andava tutto bene ed ecc. ed ecc. è stato fatto un altro invito che però. Un invito che però in primis abbiamo dovuto rifiutare che avevamo degli appuntamenti di lavoro per l'azienda X, che come sapete ci dedichiamo anima e corpo all'azienda e in secundis abbiamo rifiutato. In secundis abbiamo rifiutato perché, sinceramente, di metterci a fare la caccia al tesoro in giro per Roma insieme, tra l'altro, a un ragazzo. A un ragazzo che fino a due giorni prima dell'invito da parte della redazione, ci chiedeva di vederci a Napoli per fare un poi di gossip [...] e quando ci è arrivato l'invito da parte della redazione, ripeto, abbiamo detto di no perché avevamo del lavoro da fare che non potevamo disdire e in più perché non volevamo stare con persone del... Cioè, io ho partecipato a Uomini e Donne per conoscere una persona e ringrazio il Dio per averla trovata, ci sto insieme da due anni e mezzo e non ho mai avuto interesse di fare gossip, giornali o quant'altro. Parlare in televisione di altro. Quindi, per quale motivo



avrei dovuto andare a fare la caccia al tesoro, cioè, non ne vedo l'utilità. Se loro mi chiamavano per parlare, la seconda volta di me e di io ci andavo volentieri perché alla fine il programma. Perché alla fine il programma nasce per parlare d'amore, per creare l'amore non per fare la caccia al tesoro o non so, fammi una domanda e io rispondo quale è la capitale dell'America. Ma che cazzo, cioè. Se volevo fare questi giochetti, cioè, andavo da i. Molto semplice. Quindi vi ripeto un'altra volta. Non siamo potuti andare, poi non siamo voluti andare. Poi dall'altra parte, non siamo potuti andare perché non avevamo voglia di stare con una determina persona che fino all'altro giorno ci aveva chiesto di fare gossip non avevamo voglia di fare gossip di nulla. La nostra storia è privata e tale rimarrà"

La convenuta, che ammette che grazie allo show ha conosciuto "una persona e ringrazio il Dio per averla trovata, ci sto insieme da due anni e mezzo", precisa di non avere accettato l'invito a partecipare alla trasmissione perché impegnata in altri appuntamenti di lavoro; inoltre, dichiara criticamente che in ogni caso non avrebbe presenziato alla puntata che prevedeva la partecipazione ad un gioco con altre coppie, - peraltro "insieme ..a un ragazzo che fino a due giorni prima dell'invito da parte della redazione, ci chiedeva di vederci a Napoli per fare un poi di gossip"- , perché "alla fine il programma nasce per parlare d'amore, per creare l'amore non per fare la caccia al tesoro o non so, fammi una domanda e io rispondo quale è la capitale dell'America" e perché "non avevamo voglia di stare con una determina persona che fino all'altro giorno ci aveva chiesto di fare gossip non avevamo voglia di fare gossip di nulla."

La convenuta difende la propria scelta, libera, legittima e critica: "Non ho voluto usare il programma, né stare in televisione, né fare gossip, né niente altro quindi sinceramente. Due anni, anzi sono quasi tre anni che io e Oscar stiamo insieme. Quello che dico io, che la signora a scrivere: noi li abbiamo sempre invitati ma non sono mai voluti venire. Ci fai passare, tra virgolette, per quelli che sputano nel piatto dove hanno mangiato, cosa che non è mai avvenuta e mai, mai avverrà perché non siamo quel genere di persone. Fortunatamente. Anche perché penso se eri così tanto sincera non avevi bisogno di bloccare". Addirittura, ho provato a chiamare la signora e mi ha negato la chiamata, non mi ha risposto, mi ha mandato un messaggio scritto: non ho intenzione di parlarti".

dissente dalle modalità organizzative del programma che ritiene difformi dalla sua linea editoriale e dunque manifesta legittimamente il diritto di critica.

Analoghe conclusioni con riferimento alle dichiarazioni diffuse da 16 video-stories secondo cui "[...] è inutile che la signora i scriva che io mi sono lamentata del suo commento perché volevo che lei scrivesse che noi non siamo andati perché noi non volevamo stare con questa persona. Non è la



verità. Io mi sono lamentata perché non puoi scrivere io l'abbiamo sempre invitati e non hanno mai voluto venire. Insomma avete capito? Non siamo venuti perché non potevamo e sinceramente della caccia al tesoro non ce ne fregava nulla. Se ci invitate. Se ci invitavate per parlare, un'altra volta. per parlare di come andava la nostra storia, noi ci venivamo volentieri perché in teoria è quello il programma non la caccia al tesoro. La cosa buffa è che ( ) cercano di svelare la verità di fronte alle persone, guardate gli ultimi troni, se ne sono viste delle belle, puro trash. Poi venite a parlare male e a mettere Like a commenti negativi su di noi che siamo stati gli unici, se non i pochi, reali e veri all'interno di quel programma. Sono senza parole, queste Stories, da parte mia, non avrebbero volute neanche esserci, sinceramente perché non l'avremmo mai volute fare. Avevo chiesto alla signora . X mi ha negato. Mi ha negato la possibilità di parlare con lei al telefono, ma continua a mettere i Like hai commenti negativi su di noi dicendo che noi sputiamo nel piatto dove abbiamo mangiato. No X no, no. Ho tutti gli screen possibili e immaginabili, quindi se volete, vi faccio vedere, tutto quello che ho scritto in maniera tranquillissima, Io volevo solo una spiegazione perché lei avesse scritto queste cose e perché avesse bloccato ( ) Dico io, a 50 anni ti metti a bloccare le persone? Boh, cioè ragazzi, io ne ho 24 ma io le persone non le blocco ci parlo al telefono, vedo un attimo cosa mi dicono, magari ci litigo. Basta. Va beh detto questo, ragazzi questa è la verità, finalmente vi ho detto tutto dall'inizio alla fine. Vi faccio leggere anche i commenti che gli ho scritto, ma veramente, si cade nel ridicolo. L'importante che la verità la so io, la sa ( ) La signora X sa ma a quanto pare non la vuole dire, mi ha detto addirittura che mi devo vergognare, sinceramente non mi vergogno proprio di nulla. Perché bisogna vergognarsi quando si fa qualcosa di male a una persona, io non ho fatto niente di male a nessuno, anzi mi sono ritrovata che parlavano di me in maniera negativa. Cioè, grazie mille. Addirittura mi nega la parola, al mio fidanzato lo blocca quindi te si hai la verità dalla tua parte".

E' evidente la portata critica delle dichiarazioni di ( ) Y : in merito alla selezione dei concorrenti ("si scelgono e dopo due giorni si lasciano, cioè, non sarà anche una cosa montata però, ragazzi, non è normale, cioè nel senso neanche il tempo di conoscervi, Cristo di Dio. Ma in tutto ciò non mi interessa di questa coppia. In tutto ciò mi interessa che poi c'è la X i che è convinta che non so nulla, che sono senza parole, mette i like a persone che dicono, oh Dio, si sono lasciati, che schifo business e lei senza parole; ci credo che sei senza parole, amore, cioè, non lo so" ) , all'organizzazione di eventi , come quello al quale aveva deciso di non partecipare , in quanto non in linea con il format del programma, ovvero un reality che favorisce gli incontri amorosi tra i partecipanti :” Se ci invitavate per parlare, un'altra volta. per parlare di come andava la nostra storia, noi ci venivamo volentieri perché in teoria è quello il programma non la caccia al tesoro”.



La convenuta, inoltre, esprime rammarico in quanto, nonostante “ *siamo stati gli unici, se non i pochi, reali e veri all'interno di quel programma*” è stata decisa la partecipazione di concorrenti meno schietti e sinceri ( *non inviti me e ... che stiamo insieme da tre anni siamo felici e quant'altro, non che ne abbiamo bisogno, però per dire, poi vi lamentate se la gente vi piglia per il culo... Amici di tutti tranne delle persone che sono state coerenti in tutto e per tutto, per sempre, forever and ever mo non lo so. Questo che rimango un attimo scioccata che qui si invita tutti pure il Papa però non si invita .* ) e ( *...* ”) perché “ *dopo due giorni si lasciano*” e manifesta dispiacere che a queste critiche l'attrice avesse reagito interrompendo ogni contatto e confronto.

In definitiva, la convenuta ha manifestato aspre valutazioni critiche, senza trascendere in attacchi personali gratuiti e distruttivi dell'onore e della reputazione altrui, dovendosi ancora una volta ribadire che il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è costituito dal fatto che essa non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Cass. pen. 42654/21 ; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909) .

X , che nell'atto di citazione con riferimento allo show si qualifica “ con ruolo apicale, si occupa della supervisione nella procedura di selezione dei concorrenti, del regolare andamento e funzionamento della trasmissione stessa, in totale costante sinergia, condivisione e coordinamento con la Redazione e con la conduttrice” , è criticata solo in merito alle scelte professionali relative al programma, che non costituiscono “*veri e propri attacchi personali*” , né costei ha mai contestato la verità dei fatti dai quali la convenuta ha tratto spunto per le sue valutazioni critiche .

Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo va ribadito che il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi e non su fatti creati ed utilizzati come espediente per aggredire onore e reputazione di chi coltiva e pratici idee non condivise,

La continenza verbale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio ed anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati (Cass. 3356/10). E' chiaro che le espressioni “*trash*”, “*non sono cazzi miei*”, “*vi piglia per il culo*”, “*Cristo di Dio*” – seppure un volgare –, sono da leggersi nel contesto delle critiche sferzanti rivolte alle modalità organizzative del programma, alla selezione poco accurata dei partecipanti (“*ragazzi si scelgono e dopo due giorni si lasciano, cioè, non sarà anche una cosa montata però, ragazzi, non è normale, cioè nel senso neanche il tempo di conoscervi, Cristo di Dio*”) e manifestano anche dispiacere per i mancati inviti alla trasmissione e la decisione dell'attrice di sottrarsi a un confronto, tanto da bloccare sui profili social la convenuta e il suo fidanzato (“*stiamo*



*insieme da tre anni siam felici e quant'altro, non che ne abbiamo bisogno, però per dire, poi vi lamentate se la gente vi piglia per il culo")* .

A ciò si aggiunga, con riferimento al profilo dell'interesse alla conoscenza di queste dichiarazioni per tutti i follower di *J* , che come già detto, notoriamente al reality Uomini e donne, si partecipa per incontrare l'anima gemella, e si condividono con gli spettatori le scelte e le strategie amorose dei concorrenti con commenti e consigli e dunque in questo ambito deve necessariamente ampliarsi la soglia dell'interesse entro cui il diritto di critica può essere legittimamente esercitato e quindi, come nel caso di specie , anche con riferimento a commenti su tutte le vicende inerenti il programma, circostanza che incrementa gossip e di conseguenza audience, in perfetta linea con le strategie della produzione del format televisivo.

In altri termini, i requisiti legittimanti il riconoscimento della scriminante del diritto di critica assumono una maggiore elasticità in contesti, quale quello in esame , in cui tutto l'interesse del pubblico ruota attorno alla curiosità determinata dal pettegolezzo ( Cass.32829/19 ).

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione onorari medi da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, per complessivi euro 14.103,00, oltre accessori di legge).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Di Tullio, definitivamente pronunciandosi così dispone:

- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice a liquidare le spese di lite alla convenuta *J* che liquida in complessivi euro 14.103,00 euro, oltre accessori di legge;

Roma, 8 marzo 2024

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Di Tullio



Sentenza n. 4598/2024 pubbl. il 13/03/2024  
RG n. 1584/2021  
Repert. n. 5274/2024 del 13/03/2024

